

LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1953, N. 22

Norme sull'ordinamento, stato giuridico e trattamento economico dei conservatori del Libro Fondiario¹

Art. 1 (*omissis*)²

Art. 2 (*omissis*)³

Art. 3 (*omissis*)⁴

Art. 4 (*omissis*)⁵

Art. 5 (*omissis*)⁶

¹ In B.U. 17 dicembre 1953, n. 25

² L'articolo ha abrogato gli art. 4, 5 e 7 della l.r. 8 novembre 1950, n. 17, e gli art. 1, 17, 19, 23 e 24 della l.r. 8 novembre 1950, n. 18.

³ Articolo abrogato dall'art. 23 della l.r. 5 novembre 1960, n. 22.

⁴ L'articolo 3 ha sostituito gli articoli 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18 e 20 della l.r. 8 novembre 1950, n. 18.

⁵ Articolo sostituito dall'art.1 della l.r. 21 gennaio 1954, n. 5 ed abrogato dall'art.23 della l.r. 5 novembre 1960, n. 22.

⁶ Articolo abrogato dall'art. 23 della l.r. 5 novembre 1960, n. 22.

Art. 6 1. La giunta provinciale di Trento e la Giunta provinciale di Bolzano, per i territori di rispettiva loro competenza, fissano d'intesa tra loro le tariffe dei diritti tavolari inerenti le operazioni tavolari e la fruizione da parte degli utenti delle informazioni e certificazioni derivanti dal Libro fondiario, ivi inclusi i casi di eventuali esenzioni.⁷

Disposizioni transitorie

Art. 7 (*omissis*)⁸

Art. 8 (*omissis*)⁹

Art. 9 (*omissis*)¹⁰

Art. 10 (*omissis*)¹¹

⁷ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 15, della l.r. 14 dicembre 2010, n. 4 (legge finanziaria), la cui data di entrata in vigore del medesimo è quella del 18 dicembre 2010.

⁸ L'articolo, sostituito dall'art. 2 della l.r. 21 gennaio 1954, n. 5, ha esaurito gli effetti.

⁹ L'articolo, sostituito dall'art. 3 della l.r. 21 gennaio 1954, n. 5, ha esaurito gli effetti.

¹⁰ L'articolo ha abrogato la tabella n. 2, annessa alla l.r. 10 dicembre 1952, n. 38.

¹¹ L'articolo concerne le disposizioni sull'entrata in vigore della legge.